

Cuneo, lì 31 ottobre 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 31/2014

## LA NUOVA TRACCIABILITA' DEI VEICOLI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha previsto, in capo all'utilizzatore, l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione (anche tramite le agenzie di pratiche auto) gli eventi che comportino **variazioni dell'intestatario della carta di circolazione o della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni (continuativi)**, in favore di **soggetti diversi** dall'intestatario, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione.

### **SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ANNOTAZIONE**

- Persone fisiche e giuridiche che variano la propria denominazione;
- Chiunque ha la disponibilità di un veicolo di terzi per un periodo superiore a 30 giorni;
- Eredi che utilizzano il veicolo della persona scomparsa nelle more della successione.

### **SOGGETTI ESONERATI DALL'ANNOTAZIONE**

- Soggetti esercenti l'attività di autotrasporto merci (in c/proprio o c/terzi) e passeggeri;
- Familiari conviventi che hanno in comodato gratuito un veicolo dai parenti;
- Utilizzatori occasionali di qualsiasi veicolo per un periodo inferiore a 30 giorni;
- Utilizzatori di veicoli aziendali come fringe benefit o come mezzi di servizio.

L'obbligo di comunicare tali variazioni è previsto in capo all'avente causa (comodatario, affidatario, locatario/sublocatario, erede, utilizzatore), il quale è tenuto a **darne comunicazione** al competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC), **richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione**. È comunque possibile, previa **delega scritta** da parte dello stesso avente causa, che gli obblighi in esame siano **adempiti dall'intestatario del veicolo** utilizzando i modelli appositi.

### **DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI E SANZIONI**

Gli obblighi in esame decorrono **per gli atti posti in essere dal 3.11.2014**.

La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con **multe che partono da euro 705 fino a euro 3.526 e ritiro della carta di circolazione** (anche se non è chiaro come le forze dell'ordine potranno eccepire, in sede di singolo controllo, che il conducente è un utilizzatore abituale e non occasionale).

Con riguardo invece agli **atti stipulati fino a tale data**, si precisa che è **possibile** comunicarli, ma **l'omissione NON è sanzionabile**.